

# Intervista a Antonio Vento

## Gli Studi di Settore visti da uno specialista

*Dott. Antonio Vento gli Studi di Settore fotografano ciascuna impresa nel contesto del settore economico e del territorio in cui essa opera. Nel sito della SOSE, società incaricata ad elaborare gli studi, si legge: “Gli Studi di Settore rappresentano un contributo di civiltà consentendo un rapporto equo tra il fisco ed il contribuente dando certezze e garanzie agli imprenditori onesti”. Quali certezze e quali garanzie può avere un contribuente onesto che è costretto ad adeguare i propri ricavi ad una media meramente statistica?*

Per affrontare correttamente il tema degli Studi di Settore sono necessarie alcune premesse ed il chiarimento, a priori, di determinati concetti senza i quali si corre il rischio di avere una visione distorta di questi strumenti o di avvalorare alcune tendenze che nel tempo ne hanno alterato l'esatta portata.

Gli Studi di Settore rappresentano, nel nostro ordinamento tributario, l'ultimo – in ordine di tempo - strumento di accertamento finalizzato alla predisposizione e realizzazione di controlli, in una prospettiva di ottimizzazione del rapporto Fisco-Contribuente e delle risorse a disposizione dell'Amministrazione finanziaria in relazione al pletorico mondo delle “partite IVA”.

Inoltre, pur mantenendo la caratteristica di utilizzare il metodo induttivo, gli studi, a differenza di precedenti, analoghi sistemi (coefficienti presuntivi di reddito, parametri, ecc. senza risalire alla famigerata *minimum tax*) sono diretti a determinare i ricavi di un'impresa o i compensi di un professionista che con massima probabilità possono essere a questi attribuiti, lasciando loro la possibilità di adeguarsi al valore stimato se lo ritengono opportuno.

I contribuenti quindi possono fare affidamento sul modello statistico-matematico, alla base degli studi, ove è la variabile “ricavo” ad essere stimata in funzione di una serie di altre variabili rappresentative delle modalità di svolgimento dell'attività e non il “reddito” che attiene ad una valutazione economica successiva.

*Gli Studi di Settore sono stati introdotti nel 1993. Cos'è cambiato da allora?*

Nati sperimentalmente in quella data, sono di

fatto divenuti operativi a partire dal 1998 ed ora, dopo più di dieci anni, può oggettivamente affermarsi che l'obiettivo di politica fiscale affidato loro, ovvero, la realizzazione di un graduale processo di modificazione tra Fisco e contribuente e la contemporanea emersione di materia imponibile, sia in massima parte raggiunto.

Ormai nessuno disconosce che gli studi di settore rappresentino un mezzo di *compliance*. Del resto il metodo per realizzarli si basa su un sistema di relazioni i cui attori sono: l'Amministrazione finanziaria, i contribuenti – attraverso le loro Organizzazioni di categoria – e la Società per gli Studi di settore (SO.SE), a cui è affidato il ruolo tecnico di analisi ed elaborazione dei modelli con i quali si producono gli studi stessi.

Dal punto di vista tecnico, il tempo trascorso ha prodotto il convincimento di dottrina, prassi e giurisprudenza che gli studi rappresentano, sotto il profilo della valenza giuridica, delle presunzioni semplici e come tali escludono un accertamento automatico basato soltanto sul risultato dello studio stesso.

Altro punto nodale è la valorizzazione del contraddittorio nella sua effettiva portata. La legge stabilisce che il contribuente a seguito di accertamento sia invitato dall'Ufficio ad esporre, in contraddittorio appunto, le motivazioni che possono aver ostacolato il raggiungimento dell'ammontare di ricavi stimato dallo studio di settore. A seguito di precise direttive emanate nel 2008 dall'Agenzia delle Entrate, finalmente, il confronto e il dialogo con l'Amministrazione si realizza nell'ambito di una vera analisi di merito sull'andamento del risultato economico conseguito dall'impresa e non come avveniva, in passato, svilendo l'istituto ad una mera trattativa sullo “sconto” da applicare su quanto accertato.

*Gli Studi di Settore sono imposizione unilaterale da parte dell'Agenzia delle Entrate?*

Ciò che caratterizza gli Studi di Settore rispetto ad altri strumenti di accertamento è il fatto di essere il frutto di un accordo di reciproca collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e le Categorie rappresentative degli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo.



**Il dottor Antonio Vento, responsabile del settore Fiscalità della Impresa, Confcommercio.**

Il processo di costruzione di ciascuno studio si svolge attraverso varie fasi con la costituzione di tavoli tecnici, la messa a punto di specifici questionari inviati all'intero universo di una categoria economica, il vaglio dei risultati restituiti e l'elaborazione di un prototipo applicativo, la formulazione di osservazioni portate all'esame della Commissione degli Esperti; infine, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello studio. Un procedimento, dunque, che conferisce massima trasparenza nella realizzazione dello studio e del quale il contribuente potrà prendere visione attraverso la lettura della Nota tecnica di accompagnamento al decreto di approvazione e la disponibilità del *software* applicativo con cui verrà controllata la sua dichiarazione.

I contribuenti, attraverso le proprie Organizzazioni di categoria e la diretta partecipazione ad ogni fase di costruzione dello studio sono chiamati, perciò, a svolgere un ruolo fondamentale affinché lo strumento di accertamento sia il più idoneo a rappresentare la realtà aziendale o professionale a cui si riferisce.

*Cosa significa essere congrui, coerenti e normali?*

Inserendo in Gerico, così si chiama il *software* applicativo degli studi di settore, disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, i valori delle variabili strutturali e contabili richieste, è possibile verificare la posizione del contribuente in ordine a tre distinti aspetti forniti dallo studio di settore.

In particolare, i ricavi o i compensi contabilizzati dal contribuente si definiscono "congrui" se risultano pari almeno al valore puntuale di riferimento calcolato con il *software* per lo specifico contribuente. In caso contrario, i contribuenti possono adeguare i propri ricavi o compensi alle risultanze della applicazione degli Studi di Settore in sede di dichiarazione dei redditi.

La "coerenza" si riferisce, invece, alla regolarità degli indici economici stabiliti per ciascuna categoria, ricavati dai dati del contribuente, rispetto a quelli che caratterizzano i comportamenti medi degli operatori del settore, che svolgono la medesima attività. Le anomalie riscontrate negli indici di coerenza potranno essere utilizzate per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, pur in presenza di ricavi o compensi congrui.

La "normalità", infine, sempre espressa mediante la valutazione di appositi indici di carattere economico confrontati con i soggetti simili, sta ad indicare l'attendibilità o veridicità delle principali grandezze economiche dichiarate in rapporto all'attività svolta. Questi indici sono stati introdotti per rafforzare l'efficacia selettiva degli studi e impedire che i dati venissero falsati per raggiungere i livelli di congruità indicati.

*Se un contribuente non è coerente o congruo deve necessariamente adeguarsi? Se non adeguava i propri ricavi alle risultanze dello studio di settore si trova automaticamente sotto la lente del fisco?*

Come ho già anticipato, il contribuente non ha nessun obbligo di adeguarsi al livello di congruità indicato negli studi di settore a lui applicati se ritiene che tale livello non rispecchi la sua specifica realtà: egli ha l'obbligo di dichiarare il reddito vero, e l'eventuale condizione di non congruità non implica alcun accertamento automatico, ma è tenuta presente in sede di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo. Potrà, se lo ritiene opportuno, annotare già in sede di dichiarazione le cause che conducono alla condizione di non congrui-

tà da far valere poi in contraddittorio in caso di eventuale accertamento.

*Perché nel settore antiquario convivono due studi di settore apparentemente diversi?*

Occorre precisare che i due studi a cui si fa riferimento sono contraddistinti, rispettivamente, dalle sigle UM32 e UM45. Dire, tuttavia, che entrambi siano riferibili al settore antiquario può generare qualche incertezza. Prima di tutto è il caso di ricordare che i modelli relativi agli studi di settore sono predisposti sulla base dei codici di attività, classificazione ATECO dell'ISTAT. Ne consegue che il contribuente dovrà adottare lo studio di settore all'interno del quale trova collocazione il codice di attività corrispondente, appunto, all'attività in concreto svolta.

Tornando, dunque, ai due studi sopra richiamati, va detto che nello studio UM45 è compreso il codice 47.79.20 – Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato che ben si attaglia, scorrendo le informazioni presenti nel relativo modello, ai titolari di esercizi di antiquariato, mentre nello studio UM32 l'unico codice che può, per una qualche affinità con l'altro settore interessare, è il 47.78.31 – Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte).

Sta ad ogni esercente, in base al codice di attività con cui è iscritto alla Camera di Commercio, scegliere lo studio di settore più appropriato. Se si dovessero, contemporaneamente, svolgere entrambe le attività, come vuole la regola generale, si dovrebbe applicare lo studio riferito al settore dal quale si percepiscono i maggiori ricavi.

*È auspicabile che per questo settore si arrivi a definire un unico studio di settore. Tecnicamente è possibile?*

Se le categorie rappresentative dei due settori: antiquari e galleristi, sulla base delle conoscenze professionali e per giustificate ragioni

legate alla specificità delle attività, ritengono utile l'accorpamento dei due codici è possibile farne richiesta all'Agenzia delle Entrate che ne valuterà la fattibilità.

*Un'anomalia ricorrente nel settore dell'antiquario è la scarsa rotazione del magazzino. Questo dato è motivo di preoccupazione per la categoria perché spesso viene valutato dall'Agenzia delle Entrate negativamente suscitando sospetti di evasione fiscale. Gli antiquari auspicano l'intervento di correttivi per riportare quest'anomalia nell'alveo della normalità. Lei cosa ne pensa?*

Il problema esposto è riconducibile alla valutazione degli indicatori di coerenza tra cui è presente anche la durata delle scorte. Non v'è dubbio che per un'attività quale è quella del settore in parola anche un non esperto, data la caratteristica dei beni commercializzati e le modalità di svolgimento dell'attività, facilmente comprende come possa verificarsi le anomalie a cui si accenna. Nella metodologia degli studi, si deve tener presente che i valori di coerenza vengono stabiliti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti appartenenti allo stesso gruppo omogeneo e, pertanto, le soglie della coerenza sono determinate in base ad una distribuzione ventile degli stessi soggetti. Più semplicemente, l'eventuale anomalia sta ad indicare che il contribuente non coerente si discosta, sensibilmente, dagli altri soggetti a lui simili.

Nulla preclude che detta situazione possa, tuttavia, trovare spiegazione nelle modalità di gestione dell'azienda o sia giustificabile in base ad operazioni effettuate per motivi di opportunità dall'imprenditore.

In generale, la categoria, con proprie memorie, può portare all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria una serie di osservazioni che contribuiscono ad una migliore definizione delle modalità di svolgimento del proprio lavoro e delle peculiarità che contraddistinguono il settore.